

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6722 del 15/12/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA PASTIFICIO FONTANA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE PASTA FRESCA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA PAOLO BELIZZI n° 28- 30.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6885 del 13/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quindici DICEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA **PASTIFICIO FONTANA S.R.L.** AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE PASTA FRESCA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA PAOLO BELIZZI n° 28-30.

## LA DIRIGENTE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

### **Preso atto che:**

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**Vista** l'istanza della Ditta **PASTIFICIO FONTANA S.R.L.** - avente sede legale in Comune di Piacenza, Frazione La Verza, Via Repetti n° 20 - presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota 15/06/2017, prot. n° 66567 (acquisita agli atti il 16/06/2017 con prot. n° PGPC/2017/7130) per l'attività di "produzione pasta fresca" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, via Paolo Belizzi n° 28-30;

### **Riscontrato che** l'istanza è stata avanzata per:

- acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

**Vista**, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con note del 19/06/2017, prot. n° 67354 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/7255), del 07/09/2017, prot. n° 96264 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/10930), e del 29/09/2017, prot. n° 107424 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/12082);

### **Verificato che:**

- le acque reflue industriali (provenienti dal lavaggio dei locali/attrezzature e dalla centrale termica) vengono convogliate in un impianto di trattamento, costituito da un degrassatore (dimensionato per 200 A.E.);
- le acque reflue industriali in uscita dall'impianto di trattamento di cui sopra recapitano in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue domestiche (trattate con fosse Imhoff e degrassatori), alle acque di condensa e alle acque meteoriche e pluviali;
- lo scarico è classificato come scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura. Il pozzetto di campionamento fiscale (individuato con la lettera "I") è posizionato a monte del pozzetto sifonato "S", come indicato nella Tavola Tavola A02 rev. 2 del 15/09/2017;

**Acquisita** la Determinazione Dirigenziale n° 1716 del 16/11/2017 trasmessa dal Comune di Piacenza con nota del 17/11/2017, prot. n° 127553 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/14468) e relativa all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

**Preso atto** che il Comune di Piacenza, interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95, con nota del 17/11/2017 prot. n. 127553 (assunta al prot. Arpaee n. 14468 in pari data) ha comunicato quanto segue: ".....*acquisisce la valutazione previsionale di impatto acustico,.....ai sensi della legge quadro n. 447/1995*";

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**Richiamati**, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

**Visto**, inoltre, il Regolamento Arpaee per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **PASTIFICIO FONTANA S.R.L.** per l'attività "produzione pasta fresca" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, via Paolo Belizzi n° 28-30;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23/12/2015, n° 99 del 30/12/2015 e n° 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

#### **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **PASTIFICIO FONTANA S.R.L.** (C. FISC. 01561540335), avente sede legale in Comune di Piacenza, Frazione La Verza, Via Repetti n° 20, per l'attività di "produzione pasta fresca" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, via Paolo Belizzi n° 28-30. Tale autorizzazione comprende

unicamente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
- comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene le problematiche inerenti il rumore;

2. **di stabilire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

3. **di impartire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**, le seguenti prescrizioni:

- a) entro 180 giorni dal rilascio dell'AUA dovranno essere installati tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue. Dell'installazione e dell'attivazione dello scarico la Ditta in oggetto dovrà darne comunicazione, entro 15 giorni, al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e ad ARPAE;
- b) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quello di prelievo fiscale, dovranno essere mantenuti sgombri in modi da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di campionamento fiscale, dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo, compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura;
- d) il volume di acqua reflua avviata all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali non dovrà essere superiore alla massima potenzialità prevista per lo stesso (pari a 10 l/sec);
- e) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- f) dovrà essere effettuata una periodica pulizia e manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, delle condotte fognarie e dei pozzetti di ispezione; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi/grassi dall'impianto stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;

4. **di fare salvo che:**

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;

5. **di dare atto che:**

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza.

firmata digitalmente  
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
( dott.ssa Adalgisa Torselli )

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**